

CITTA' DI PINETO



CITTA' DI PINETO

Provincia di Teramo
Area "Affari Generali ed Istituzionali"

Comune promotore di pace – libero da armi nucleari

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 49 DEL 19.11.2012

Articolo 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

Articolo 3 – Iscrizione nel Registro

Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

Articolo 6 – Trattamento dei dati

Articolo 7 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Pineto per gli scopi e le finalità contenute negli articoli. 2 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 DPR 223/1989, nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quale gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani e politiche per portatori di handicap;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All’interno del Comune di Pineto, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, legate però da vincoli affettivi, cittadini italiano o stranieri purché questi ultimi regolarmente soggiornanti in Italia, residenti e coabitanti nel Comune di Pineto da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale a margine dell'atto di matrimonio..

3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui vengono dichiarati da entrambi il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle unioni civili.

4. L'iscrizione nel registro avviene entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda presso i locali degli uffici Servizi Demografici.

5. A formale richiesta degli interessati l'iscrizione nel registro può aver luogo in altri locali individuati di volta in volta dal Sindaco. L'eventuale richiesta di svolgimento dell'evento presso la sala cerimoniale di Villa Filiani comporta il preventivo pagamento degli stessi diritti previsti in caso di celebrazione di un matrimonio civile.

Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione nel Registro delle unioni civili basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio comunale competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pineto produce la cancellazione dal Registro essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento di cessazione

della situazione di coabitazione e/o di residenza, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

3. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti e situazioni che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, deve invitare gli interessati a renderla. Nel caso che gli interessati non rispondono all'invito nei termini di 30 giorni e permanga tale situazione, il responsabile del procedimento dispone la cancellazione d'ufficio dal registro con contestuale comunicazione alle parti interessate.

4. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano comunque meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate.

5. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta delle parti interessate, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione la comunicazione di cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

3. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

3. Entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà cura del Responsabile provvedere all'istituzione del registro ed alla predisposizione della relativa modulistica per l'iscrizione, autocertificazione e cancellazione.